

FALSA TESTIMONIANZA- DIFFORMI DICHIARAZIONI RESE DA
TESTIMONE RISPETTO A QUANTO RIFERITO A P.M.- NECESSITA'
DI ACCERTARE VERIDICITA' DEI PRIMI FATTI-
FALSA TESTIMONIANZA GIUDIZI ESPRESSI IN SEDE DI
DICHIARAZIONI DINANZI AL P.M. NON REITERATI A
DIBATTIMENTO- NON E' REATO-

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Caltanissetta

I Sezione Penale

Composta dai Sigg. Magistrati:

- | | | | | |
|----|------------|-------|------------|------------------|
| 1. | Francesco | Dott. | Ingargiola | Presidente |
| 2. | Ignazio | Dott. | Pardo | Consigliere est. |
| 3. | Alessandro | Dott. | Dagnino | Consigliere |

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal
Dott. Ignazio Pardo

Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Salvatore De Luca

l'appellante e i __ difensor _____

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Nella causa contro:

S. N. T. Nato a T. il ivi residente Via Nazionale n. 143.

N. 766/05 Reg. Sent

N. 454/2001 Reg.C

N. 803/94 Reg. I

S E N T E N Z

In data 27/9/2005

Depositata in Canceller
il _____

Il Cancelliere C 1

A P P E L L A N T E

Avverso la sentenza del 14.12.2000 del Tribunale di Enna in
composizione monocratica, che dichiarava S. N. T. colpevole del reato
ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di un
anno e sei mesi di reclusione, nonché al pagamento delle spese
processuali. Pena sospesa.

Addì _____

redatt _____ sched

N. _____

Art.Camp.pen

IMPUTATO

Del delitto p.e p. dall'art. 372 c.p. perché, deponendo quale testimone
all'udienza del 21.1.1995 innanzi al Tribunale di Enna nell'ambito del

procedimento n. 50/91 R.G. Trib., affermava il falso, negava il vero, e taceva ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali era interrogato, prima dicendo di collegare i danneggiamenti subiti al fatto di operai licenziati o non assunti, poi tacendo di essersi rivolto ai La Delia sapendoli mafiosi del luogo e sperando così di essere lasciato in pace (circostanza esplicitata al P.M. presso il Tribunale di Caltanissetta il 25.2.1993), infine dissimulando i rapporti con il Leonardo ed i suoi emissari dietro il velo di rapporti "di cortesia".

In Enna, il 25.2.1993

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 14 dicembre 2000 il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, condannava S. N. T. alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione ritenendolo responsabile del delitto di falsa testimonianza commesso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria di Enna in occasione della deposizione resa dinanzi al Tribunale collegiale il 21 gennaio del 1994.

Dall'analisi dell'impugnata sentenza risulta che il Giudice di primo grado affermava la responsabilità dell'imputato evidenziando le difformità tra le dichiarazioni rese dal medesimo al Pubblico Ministero il 25 febbraio del 1993, quando aveva riferito di avere subito nell'ambito della sua attività di imprenditore edile tentativi di estorsione e danneggiamenti e di essersi pertanto rivolto ai componenti della famiglia La Delia perché avevano fama di essere mafiosi e sperava pertanto di ottenerne la protezione nonché di avere permesso a tale Messina di ritirare materiale da costruzione da uno

dei cantieri di sua pertinenza in quanto detto soggetto era parente dell'indiziato mafioso Leonardo Gaetano, e quelle dibattimentali del 21 gennaio 1994 con le quali negava ripetutamente tali due circostanze escludendo in particolare di essersi rivolto a personaggi mafiosi al fine di ottenerne la protezione e così negando profili di immediato interesse processuale.

Sottolineava inoltre il Giudice di primo grado che l'evidente discrasia tra le due dichiarazioni doveva essere ricercata nella palesa volontà del S. di non affermare in giudizio circostanze potenzialmente dotate di contenuto accusatorio nei confronti dei La Delia e del Leonardo, mentre nessuna rilevanza poteva assumere la successiva deposizione svolta dallo stesso S. nel novembre del 1994 nell'ambito di altro procedimento, denominato Leopard, nel corso della quale lo stesso aveva ampiamente riferito circa la caratura criminale dei predetti soggetti.

Avverso detta sentenza proponeva appello la difesa dell'imputato deducendo innanzi tutto l'irrituale audizione quale testimone del S., che invece avrebbe dovuto essere escusso quale imputato di reato connesso con le forme dell'art. 210 cp.p., poiché per tali dichiarazioni era stato indagato ed in ogni caso l'insussistenza del fatto di reato avendo l'imputato nel corso della lunga deposizione cui era stato sottoposto reiterato le affermazioni già fatte dinanzi al Pubblico

Ministero. Rilevava inoltre il difensore come la condotta dell'imputato non potesse comunque ritenersi idonea ad alterare il convincimento del Giudice precedente al quale solo spettava l'attribuzione della qualifica di soggetti mafiosi ai La Delia ed al Leonardo e chiedeva, pertanto, l'assoluzione dello stesso.

All'udienza dibattimentale del 27 settembre 2005, svolta la relazione, le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.

MOTIVAZIONE

L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ritiene invero la Corte di dovere innanzi tutto specificare che secondo l'imputazione elevata nei confronti del S. allo stesso vengono sostanzialmente contestate tre distinte condotte e cioè: l'avere collegato "i danneggiamenti subiti al fatto di operai licenziati o non assunti", l'avere taciuto "di essersi rivolto ai La Delia sapendoli mafiosi del luogo e sperando così di essere lasciato in pace (circostanza esplicitata al P.M. presso il Tribunale di Caltanissetta il 25/2/1993)", l'avere infine dissimulato " i rapporti con il Leonardo ed i suoi emissari dietro il velo di rapporti di cortesia"; tutte commesse nell'ambito della deposizione testimoniale resa il 21 gennaio del 1994 dinanzi al Tribunale di Enna chiamato a giudicare in ordine

all'appartanenza dei predetti La Delia e Leonardo alla locale organizzazione mafiosa operante nel territorio ennese.

Secondo l'impostazione accusatoria, pertanto, l'aspetto materiale del reato viene ricollegato alla sostanziale difformità tra le dichiarazioni rese dal S. dinanzi al P.M. presso il Tribunale di Enna in data 25 febbraio 1993 e quanto invece riferito poi nel corso del dibattimento di primo grado; in particolare dall'esame del predetto verbale di assunzione di informazioni risulta che l'imputato aveva dichiarato che dopo avere subito le telefonate di minaccia e di richiesta di denaro "per lavorare tranquillo pensai di rivolgermi ai La Delia chiedendo loro di affittarmi i mezzi anche se io sono proprietario di mezzi analoghi. In questo modo subivo evidentemente un danno ma sapendo per ciò che si sentiva dire che i La Delia erano mafiosi del luogo speravo che così facendo sarei stato lasciato tranquillo".

Orbene occorre innanzi tutto chiarire che a parere di questa Corte l'avvenuta verbalizzazione delle sommarie informazioni secondo determinati criteri interpretativi e l'uso di una specifica terminologia nel contesto del verbale reso in sede di indagini preliminari, non può, determinare automaticamente l'identificazione di un'ipotesi di falsa testimonianza ogni qual volta il testimone poi escusso utilizzi terminologia differente o riferisca fatti differenti se non sia accertato che quanto oggetto delle sommarie informazioni corrisponda al vero.

In sostanza quindi non può sussistere una causa di automatica imputazione del delitto di cui all'art. 372 c.p. ogni qual volta un soggetto chiamato a testimoniare dinanzi l'autorità giudiziaria riferisca in sede dibattimentale circostanze differenti da quelle precedentemente esposte nel corso delle indagini preliminari ma poiché si addivenga a tale conclusione è altresì necessario accertare che i fatti originariamente affermati dinanzi al Pubblico Ministero siano in qualche modo corrispondenti al vero.

Altrimenti ragionando dovrebbe ritenersi che a fronte di ogni contestazione formulata ex art. 500 c.p.p. ne derivi la falsità della deposizione del teste ma tale conclusione pare invece esclusa dalla stessa disposizione citata secondo cui le contestazioni vengono effettuate al solo fine di valutare la credibilità del testimone.

Deve pertanto ritenersi che nel particolare caso di imputazione di falsa testimonianza elevata nei confronti di un soggetto in relazione alla difformità tra le dichiarazioni rese in sede di indagine e quelle dibattimentali, il giudice chiamato a decidere sull'illiceità del comportamento, e quindi sulla sussumibilità dello stesso nel parametro normativo di cui all'art. 372 c.p., non possa limitarsi e restringere il proprio accertamento alla sola difformità tra le due deposizioni dovendo invece aliunde verificare che i fatti inizialmente esposti in sede di indagine siano quelli effettivamente rispondenti a

verità, altrimenti attribuendosi alle prime dichiarazioni un carattere di fede privilegiata che le stesse non possono automaticamente avere.

Nel caso in esame, invece, tale particolare valutazione pare essere stata omessa dal Giudice di primo grado essendosi lo stesso sostanzialmente limitato ad accettare la differenza tra la deposizione del 25 febbraio 1993 e quella dibattimentale del 21 gennaio 1994 ed a ritenere senza alcuno specifico sforzo motivazionale sul punto, vera la prima e falsa la seconda perché apoditticamente attribuita alla "volontà di non affermare in giudizio circostanze potenzialmente accusanti nei confronti dei La Delia e del Leonardo".

Sotto tale profilo pertanto l'impugnata sentenza merita sicuramente di essere censurata.

E comunque, anche a volere soprassedere da tale particolare considerazione, va poi sottolineato come una parte significativa della deposizione resa al Pubblico Ministero procedente da parte del S. non avendo ad oggetto fatti, bensì vere e proprie valutazioni di carattere tecnico-giuridico, non avrebbe né dovuto essere oggetto di esame testimoniale, né di contestazioni nel corso dello stesso né tantomeno imputata a titolo di falsa testimonianza in quanto poi negata o comunque omessa nel corso dell'esame dibattimentale.

Ci si riferisce in particolare allo status di soggetto "mafioso" attribuito nel corso delle sommarie informazioni dinanzi al P.M. di

Enna dal S. ai La Delia ed al Leonardo, circostanza poi non ripetuta in dibattimento e specifico oggetto di contestazione nel presente procedimento in quella parte dell'imputazione in cui viene, appunto, espressamente richiamata la condotta di avere taciuto a dibattimento di essersi rivolto ai La Delia "sapendoli mafiosi del luogo".

Al proposito infatti occorre sottolineare come l'attribuzione a taluno della qualità di soggetto mafioso, al di là dell'uso comune, non è valutazione che può essere demandata al testimone pur di un processo avente ad oggetto condotte di criminalità organizzata, dovendo invece essere frutto di uno specifico e fondato giudizio operato dall'autorità giurisdizionale competente circa la riconducibilità della condotta di un determinato gruppo di soggetti ai precisi e specifici parametri indicati dall'art. 416 bis c.p..

Tale doglianza, specificatamente dedotta dalla difesa del S., nell'atto di gravame trova quindi fondamento poiché quanto verbalizzato in sede di sommarie informazioni non poteva formare oggetto di esame dibattimentale né di contestazione trattandosi difatti di giudizio tecnico-giuridico non demandabile a testimoni.

Al proposito occorre rammentare infatti che il testimone, ai sensi della particolare disciplina dettata dall'art.194 terzo comma c.p.p. "è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti del pubblico né esprimere apprezzamenti personali" sicchè

l'attribuzione della qualità di mafiosi ai La Delia ed al Leonardo è circostanza che non avrebbe dovuto essere oggetto di alcun esame trattandosi con evidenza non di fatto bensì di apprezzamento personale del soggetto informato sui fatti che poi ha assunto la specifica qualifica di testimone.

Deve, pertanto, concludersi sul punto affermando che l'impugnata sentenza va censurata nella parte in cui attribuisce al S. quale condotta illecita quella di non avere ribadito in udienza il carattere mafioso dei soggetti cui lo stesso si era rivolto dopo i danneggiamenti e cioè dei La Delia e del Leonardo, trattandosi di circostanza oggetto di valutazione e quindi di giudizio non demandabile al testimone.

Inoltre va ancora precisato, a giudizio di questa Corte, che l'imputazione di falsa testimonianza e la conseguente affermazione di responsabilità, qualora si fondino sull'accertata diversità tra le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari o comunque dinanzi al Pubblico Ministero e quelle dibattimentali, come nel caso in esame, deve trovare fondamento in una valutazione complessiva della deposizione dibattimentale dovendo comunque il Giudice accettare non soltanto se in qualche parte vi sia stata difformità tra le due dichiarazioni ma se effettivamente nel corso della seconda il testimone abbia tacito quanto dallo stesso conosciuto e rispondente al vero,

altrimenti potendo ammettersi come in precedenza anticipato la sussistenza di tale grave ipotesi di reato in presenza di qualsiasi lieve od impercettibile difformità che certamente può essere determinata anche dall'indebolimento della memoria causato dalla maggior distanza temporale tra i fatti e l'audizione dibattimentale rispetto a quella dinanzi al Pubblico Ministero.

E nel caso in esame, ritiene, la Corte che un'analisi concreta della complessiva deposizione testimoniale resa dal S. N. T., debba fare escludere la sussistenza di una concreta ed apprezzabile difformità tra le due deposizioni non avendo lo stesso ribadito nel corso dell'esame dibattimentale dinanzi il Tribunale di Enna in data 21 gennaio 1994 o valutazioni non demandabili a testi, come in precedenza esaminate, o comunque circostanze sostanzialmente di assoluto secondario rilievo.

In particolare, infatti, va segnalato che il testimone pur a seguito dell'incalzare delle domande da parte del Pubblico Ministero ha riferito nell'esame dibattimentale di avere subito danneggiamenti di materiale utilizzato per l'attività edilizia e di autovetture allo stesso appartenenti e di avere ricevuto telefonate estorsive nonché, in particolare, una chiamata nel contesto della quale gli veniva specificato di rivolgersi "alle persone giuste" con ciò chiaramente indirizzandolo verso i soggetti il cui intervento poteva arrestare la

catena delle minaccie e dei danneggiamenti. A seguito di tali fatti si rivolgeva ai La Delia non conoscendo altri che potevano intervenire in detta particolare situazione ed avendo in precedenza coinvolto i mezzi degli stessi nella realizzazione delle opere di sbancamento necessarie per l'esecuzione delle opere edili perché i predetti avevano tutte le attrezzature per l'esecuzione di dette opere ed in quanto a seguito del loro intervento "nun m'inquieta macari nuddu, va...." (non mi inquieta nessuno insomma.. pag. 18 verbale in atti).

Chiara ed inequivocabile appare, pertanto, la motivazione del S. nel provocare l'intervento dei La Delia nell'esecuzione delle opere, individuabile appunto non soltanto in ragioni tecnico economiche bensì appunto nella esplicita volontà di non subire più danneggiamenti ed altri episodi estortivi che potevano determinare il rallentamento delle opere; sul punto pertanto nessun dubbio può sussistere in ordine alla manifestata volontà del S. di fare intervenire i La Delia nelle opere al fine, quantomeno concorrente, di garantirsi la protezione degli stessi non potendo richiedersi all'imputato una ancor maggiore chiarezza accusatoria nel riferire i fatti, stante i limiti espressivi dello stesso che risultano evidenti dall'analisi della deposizione testimoniale incriminata.

Peraltro, nel corso della stessa deposizione il S. ribadiva di avere permesso al cognato del Leonardo Gaetano di ritirare materiale edile

dal proprio cantiere senza versare alcun prezzo e di avere conosciuto il predetto solo in seguito, con il quale intratteneva un rapporto di amicizia poi interrotto dall'arresto del medesimo per il suo coinvolgimento in vicende criminali.

Risulta quindi evidente che nel corso della deposizione testimoniale il S. ebbe modo di riferire sia il motivo dell'intervento dei La Delia nelle opere in corso di esecuzione sia l'origine dei suoi rapporti con il Leonardo, al quale veniva concesso il ritiro di materiale senza versare alcun prezzo e ciò per circostanze che evidentemente il giudice di merito del procedimento nel quale l'imputato veniva escusso ben poteva autonomamente valorizzare, fatto questo poi realmente accaduto come emerge per tabulas dalla lettura della sentenza emessa al termine del dibattimento e precisamente delle pagine 14 e 15 in atti, dalle quali risulta che il S. aveva riferito detti elementi senza che nessuna specifica censura allo stesso venne mossa se non quella di non avere identificato gli autori delle telefonate estorsive e degli attentati che però l'imputato non aveva nemmeno indicato nel verbale di dichiarazioni reso dinanzi al Pubblico Ministero il 25 febbraio del 1993.

In conclusione, quindi, nessuno degli addebiti specificamente individuati nel contesto del capo di imputazione può ritenersi integrare la contestata condotta illecita; invero l'avere attribuito i

danneggiamenti subiti al precedente licenziamento di alcuni operai è precisazione formulata dal S. solo nel contesto della deposizione testimoniale mai negata in precedenza e di cui non si può escludere a priori la rispondenza al vero, l'avere negato la qualifica di mafiosi dei La Delia e del Leonardo è circostanza non demandabile al testimone, mentre risulta invece che lo stesso espressamente individuava nel tentativo di garantirsi la protezione dei primi la scelta di coinvolgerli nelle attività lavorative e non negava poi di avere permesso il prelievo di materiale edile al Leonardo pur avendolo conosciuto solo in seguito.

Sussistono quindi plurimi elementi per ritenere che i fatti contestati all'imputato e ritenuti nell'impugnata sentenza non sussistano poiché lo stesso o venne chiamato a riferire valutazioni e non fatti o comunque perché l'analisi complessiva della sua deposizione non evidenzia alcun effettivo ed apprezzabile contrasto tra quanto appreso in precedenza riferito al Pubblico Ministero e quanto poi dichiarato a dibattimento.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il gravame va accolto e S. N. T. conseguentemente assolto perché il fatto non sussiste.

PQM

La Corte visto l'art. 605 cpp

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Enna, in
composizione monocratica, in data 14-12-2000, appellata da S. N. T.
assolve il predetto dal reato ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Caltanissetta, 27-9-2005

Il Consigliere est.

Dott. Ignazio Pardo

Il Presidente

Dott. Francesco Ingargiola